

## ORDINA

### 1) Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali ....) di:

- a) evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensioni nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- b) procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
- c) trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
- d) tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- e) provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte o improduttive, al taglio periodico dell'erba;
- f) svuotare le vaschette dei condizionatori, le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
- g) controllare che grondaie e caditoie non siano otturate, mantenendo in efficienza i relativi sistemi di raccolta e smaltimento delle acque piovane; evitare raccolte d'acqua dovute ad avvallamenti od anfratti nel terreno, su teloni e su manti di copertura di terrazzi, tettoie, etc.

### 2) A tutti i soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad assimilabili di:

- a) stoccare i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acque al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
- b) svuotare i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione e di commercializzazione;
- c) assicurare nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra;
- d) la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili ed adeguati trattamenti di disinfestazione in quelli ineliminabili, da praticare con la periodicità richiesta in relazione al prodotto utilizzato e comunque entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

### 3) A tutti i conduttori di orti, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati di:

- a) eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- b) sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- c) chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.

### 4) Ai responsabili dei cantieri, di:

- a) evitare raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori, qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- b) sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- c) provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
- d) assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

#### PRECISA CHE:

- **All'interno dei cimiteri**, in caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

- **In caso di interventi** di disinfestazione consentire l'ingresso al personale incaricato nelle proprietà private affinché possa procedere laddove necessario all'opera di disinfestazione su tombinature all'interno di giardini, cortili, piazzali ed in tutti i siti nei quali si sia ravvisata una situazione di rischio.

#### AVVERTE CHE

ferma restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 da un massimo di € 500,00 (si veda l'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267).

#### AVVISA CHE

a norma dell'art. 3 comma 4 legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

Baldissero Torinese, 09.07.2012



IL SINDACO  
Carlo CORINTO



# **COMUNE DI BALDISSERO TORINESE**

**PROVINCIA DI TORINO**

**SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA**

*Piazza Umberto I°, 7 - C.A.P. 10020  
Tel. 011/940.80.08 – 011/940.73.06  
Fax 011/940.72.71.*

**ORDINANZA N° 26/12**

**Baldissero Torinese, li 09.07.2012**

**Oggetto: Lotta biologica e integrata alle zanzare L.R. 75/95 con particolare attenzione al contenimento della diffusione dalla zanzara tigre (Aedes albopictus).**

## **IL SINDACO**

**Richiamata** la propria precedente ordinanza n. 44 del 20.05.2011 di pari oggetto a valere per l'anno 2011;

**Ritenuto** di proseguire anche per l'anno 2012 alla lotta biologica ed integrata alla zanzare, aderendo al progetto di lotta alle zanzare di Comuni della Collina di Torino, delegandone la gestione alla Regione Piemonte, come previsto dalla normativa vigente;

**Vista** la presenza, sul territorio comunale, di infestazione da Aedes Albopictus (zanzara tigre), potenziale vettore di numerosi arbovirus;

**Considerato** che si rende necessario intervenire contro la crescente proliferazione di zanzare nell'ambito urbano, al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini e prevenire l'instaurarsi di condizioni favorevoli per la trasmissione di pericolose patologie igieniche-sanitarie;

**Ravvisata**, pertanto, la necessità di provvedere all'adozione di idonee misure di prevenzione atte a limitare la diffusione di tale specie di zanzara, al fine di evitare l'innescarsi di problemi di igiene e sanità pubblica;

**Vista** la L.R. 75/95 e la relativa DGR 14-13100 del 25/01/2010 e s.m.i.;

**Viste** le circolari del Ministero della Sanità n° 13/1991 e n° 42/1993 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 50, comma 5 e art. 54 comma 2 del D.lvo 18 agosto 2000, n° 267, così come modificato dal decreto-legge 23 maggio 2008 n° 92, convertito con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2008, n° 125;

**Visto** lo Statuto Comunale;